

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15663 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 23/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso 8101-2018 proposto da:

STENTELLA ANGELO, STENTELLA MASSIMO, BRANDIMARTI FELICINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RANALLI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;


- ricorrenti -

contro

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE, 149, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MARIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO DI FIORE giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 621/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/09/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE


Il Tribunale di Terni con la sentenza del 21 aprile 2016 rigettava l'opposizione a precetto proposta dai ricorrenti avverso l'atto di precetto notificato dalla banca intimata per il pagamento del debito derivante dal mutuo contratto dal defunto Paolo Stentella, sul presupposto dell'acquisto della qualità di eredi da parte degli intimati.

Rilevava il Tribunale che gli opposenti avevano sottoscritto in data 24/5/2013 un atto intitolato come di accettazione dell'eredità + demolizione per esportazione, con il quale, premettendo di essere gli unici eredi del defunto Stentella Paolo, chiedevano che l'autovettura del de cuius fosse loro intestata e successivamente rottamata.

Ad avviso del Tribunale tale dichiarazione costituiva un'accettazione espressa dell'eredità, e che, in ogni caso, anche a voler soprassedere circa l'espresso richiamo al compimento di un atto di accettazione dell'eredità, la successiva rottamazione dell'auto equivaleva ad un atto di accettazione tacita, trattandosi di attività chiaramente esorbitante dai poteri conservativi riservati al chiamato all'eredità dall'art. 460 c.c.

Ne derivava altresì che la successiva rinuncia all'eredità posta in essere dagli opposenti era priva di efficacia, stante l'irrevocabilità dell'accettazione dell'eredità.

La Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n. 621 del 7 settembre 2017 ha rigettato l'appello, condividendo le valutazioni del giudice di prime cure.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Avverso tale sentenza propongono ricorso Stentella Angelo, Brandimarti Felicina e Stentella Massimo sulla base di due motivi.

L'intimata non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 475 e 476 c.c.

Si sostiene che non è possibile ravvisare nella dichiarazione del 24 maggio 2013 un'accettazione espressa dell'eredità trattandosi di un modulo sottoscritto dai ricorrenti presso un'agenzia di pratiche automobilistiche, e da quest'ultima predisposto, il cui contenuto non corrisponde alla volontà dei dichiaranti.

Nel caso di specie anche la successiva rottamazione dell'auto non è qualificabile come atto di accettazione tacita dell'eredità, essendo finalizzata esclusivamente a favorire la rimozione dell'auto dalla strada pubblica ove la stessa auto era stata rilasciata dal congiunto deceduto.

Il motivo è evidentemente infondato.

Va in primo luogo evidenziato che il motivo difetta evidentemente del requisito di specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., nella parte in cui, pur contestando la valutazione circa la portata effettuale della dichiarazione del 24 maggio 2013, omette di riprodurre il contenuto in ricorso, senza nemmeno specificare ove la stessa sia attualmente reperibile all'interno delle produzioni di parte, avendo anche omesso di riprodurla nel sottofascicolo predisposto per la proposizione del presente ricorso, secondo quanto previsto nel protocollo di intesa con il CNF.

Peraltro come si ricava dallo stesso tenore della sentenza impugnata, l'atto in oggetto era espressamente qualificato



come di "accettazione eredità", mirando sia all'intestazione in capo ai ricorrenti della proprietà del veicolo (cfr. Cass. n. 263/2013, circa la possibilità di poter qualificare in termini di accettazione tacita dell'eredità la richiesta di voltura catastale di un immobile, affermazione questa suscettibile di estensione con i debiti adattamenti anche alla richiesta di adeguamento delle risultanze dei registri mobiliari per i beni mobili ivi iscritti, quale appunto un'autovettura), sia alla successiva rottamazione, attività anche questa che esula, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, dall'attività meramente conservativa riservata al chiamato all'eredità, ed implicando comunque un atto che implica accettazione tacita dell'eredità.

La necessità di dover intervenire sul bene mobile, anche per ragioni di pubblico interesse, non necessariamente implicava la soluzione della rottamazione, ben potendo i ricorrenti limitarsi, al fine di mantenere la qualità di chiamati, a disporre lo spostamento del veicolo dalla pubblica via e la sua custodia in un luogo sicuro, di modo che la decisione di provvedere alla distruzione del bene comporta l'esecuzione di un atto dispositivo della proprietà di un bene ereditario per il quale, a mente dell'art. 460 c.c., si imponeva la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la cui assenza non può che determinare l'acquisto della qualità di erede in capo al disponente.

Alcuna rilevanza può poi avere la circostanza che il modulo sia stato materialmente predisposto da terzi, valendo la sua sottoscrizione da parte dei ricorrenti a farne proprio il contenuto.

Né appare possibile invocare la pretesa mancata comprensione della rilevanza giuridica che tale atto avrebbe avuto, non



corrispondendo alla reale intenzione dei dichiaranti, stante la previsione di cui all'art. 483 c.c., che inibisce l'impugnazione per errore dell'atto di accettazione dell'eredità.

Il secondo motivo denuncia sempre ai sensi dall'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 519 e 521 c.c.

Assumono i ricorrenti che in data 16/10/2013 avevano rinunciato, nelle forme prescritte dalla legge, all'eredità del congiunto, sicchè, attesa la portata retroattiva della rinuncia all'eredità, avevano perso *ab initio* la qualità di chiamati all'eredità, il che priva di efficacia anche l'atto che è stato indicato come idoneo ad accettare l'eredità.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio *semel heres semper heres*, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale non può cessare, non solo laddove l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi, qui prospettata dai ricorrenti, in cui compia un successivo atto di rinuncia all'eredità.

Proprio alla luce del principio di irrevocabilità dell'atto di accettazione, la regola della retroattività della rinuncia va correttamente riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, ma non anche al diverso caso, qui ricorrente, in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità (cfr. Cass. n. 4373/1980; Cass. n. 801/1972).

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 3.000,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;


Ai sensi dell’art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2020

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ora 23 LUG 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Corte di Cassazione - copia non ufficiale